

5584

fr

1

10 dicembre 2014

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Gentile Signora Consigliera federale
Eveline Widmer-Schlumpf
Direttrice del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

Invio per posta elettronica:
vernehmlassungen@estv.admin.ch

Procedura di consultazione sull'ordinanza sul computo globale dell'imposta (attuazione mozione Pelli 13.3184)

Gentile Signora Consigliera federale Widmer-Schlumpf,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e la ringraziamo per averci interpellato.

Preso atto del rapporto esplicativo del 19 settembre 2014 osserviamo quanto segue.

Le imprese estere che tengono uno stabilimento d'impresa in Svizzera sono assoggettate alle imposte in funzione della loro appartenenza economica; i redditi di provenienza estera, purché attribuibili allo stabilimento, quali dividendi, interessi e canoni di licenza sono assoggettati in Svizzera. Secondo le Convenzioni contro la doppia imposizione (CDI) gli stabilimenti d'impresa in Svizzera d'impresa estere non sono considerati residenti svizzeri e di conseguenza non possono beneficiare della CDI stipulata dalla Svizzera con lo Stato terzo e neppure, secondo l'art. 6 pcv. 1 dell'Ordinanza sul computo globale d'imposta (OCglm), chiedere il computo dell'imposta residua prelevata dallo Stato terzo su interessi, dividendi e canoni di licenza.

Questa regolamentazione ha unicamente senso quando lo Stato estero di residenza tassa gli utili realizzati nel mondo intero (cosiddetta tassazione mondiale) e ammette la deduzione dal proprio credito fiscale delle imposte già pagate fuori dalla sua sovranità fiscale (metodo del computo). Se però, ai fini dell'eliminazione della doppia imposizione, lo Stato di residenza applica per gli stabilimenti d'impresa in Svizzera il metodo dell'esenzione (le quote di utili realizzati dagli stabilimenti d'impresa in Svizzera sono esentati dall'imposizione nel paese di residenza), per gli interessi, i dividendi e i diritti di licenza provenienti da Stati terzi può risultare una doppia imposizione. Questo è in particolare il caso quando i redditi che confluiscono in questi stabilimenti d'impresa sono gravati da un'imposta residua non recuperabile poiché, nello Stato di residenza, l'imposta residua non potrà essere computata sulle imposte della società.

La nuova regolamentazione proposta ha quale intendimento quello di correggere questo svantaggio fiscale. Essa avrà presumibilmente l'effetto di migliorare l'attrattività della Svizzera per gli stabilimenti d'impresa oltre ad incentivarne l'immigrazione.

Trattandosi di una nuova disposizione che trova applicazione unicamente quando:

- a. gli stabilimenti di impresa in Svizzera di imprese estere sono assoggettati ordinariamente a tutti i livelli;
- b. lo Stato di residenza dell'impresa che tiene lo stabilimento di impresa in Svizzera applica il metodo dell'esenzione;
- c. esiste una CDI tra la Svizzera e lo Stato di residenza della società, nonché tra ciascuno di questi Stati e lo Stato terzo da cui provengono i redditi;

non dovrebbe essere considerata dannosa dagli altri Stati nel contesto della concorrenza fiscale internazionale. Anche dal punto di vista interno troviamo la nuova regolamentazione adeguata e opportuna.

Il controllo dei nuovi criteri per l'applicazione del computo globale d'imposta comporterà per l'autorità di accertamento un aumento del carico amministrativo.

A nostro giudizio gli svantaggi, legati ad un maggior carico amministrativo ed al minor gettito fiscale sulle strutture già oggi presenti sul nostro territorio (importo non quantificato ed effettivamente di difficile quantificazione), sono sopportabili rispetto ai vantaggi legati alle potenziali localizzazioni sul nostro territorio.

In conformità a quanto precede siamo d'accordo con le modifiche proposte all'Ordinanza sul computo globale d'imposta (attuazione mozione Pelli – 13.3184). A nostro giudizio l'entrata in vigore della riveduta ordinanza dovrà essere contestuale alla data di abrogazione degli statuti fiscali speciali previsti dall'art. 28 LAID.

Per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito a quanto sopra rimaniamo a sua totale disposizione.


Voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra altra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:


M. Bertoli

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia per conoscenza a:

Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch;
nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch)